



**Comune di Castano Primo**  
*Provincia di Milano*

## ***ORDINANZA N. 66 / 2022***

**Oggetto : PRESCRIZIONI E DIVIETI SU CONSUMO BEVANDE AVENTI UN CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE AL 21 PER CENTO DEL VOLUME E SULL'UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO E DI LATTINE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI MUSICALI CHE AVRANNO LUOGO IL 23, 24 E 25 GIUGNO 2022 DALLE ORE 18:30 ALLE ORE 24:00 IN PIAZZA MAZZINI.**

### **IL SINDACO**

Premesso che nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2022 dalle ore 18:30 alle ore 24:00 in piazza Mazzini avranno luogo eventi musicali dal vivo, con il coinvolgimento dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali di vicinato alimentari e non alimentari, ai quali sono concessi prolungamento dell'orario di apertura e spazi pubblici per l'ampliamento dell'attività all'esterno dei propri locali, come da deliberazioni di G.C. n. 101 del 12/05/2022 e n. 115 del 26/05/2022;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nell'area urbana interessata dagli eventi e nelle sue vicinanze comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

Ravvisata la necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza pubblica - anche a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L. - impartendo prescrizioni a carattere generale relativi sia al consumo di prodotti alcolici, alla detenzione di bottiglie e contenitori in vetro e di lattine che potrebbero essere utilizzati per causare danni a persone, beni pubblici e privati;

Ritenuto, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, di dover adottare misure atte a evitare e/o contenere episodi di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e/o specifiche situazioni di minaccia all'incolumità pubblica e sicurezza urbana;

Ritenuto opportuno altresì, per le motivazioni sopra esposte, evitare la presenza di bottiglie ovvero recipienti in vetro e di lattine, per il consumo di bevande non solo nell'area dell'evento (piazza Mazzini), ma anche nelle immediate vicinanze (corso S. Rocco – corso Martiri Patrioti) e nelle zone limitrofe nel raggio di 100 metri;

Considerato altresì che, come disposto dall'art. 70, comma 1 della L.R. 6/2010 e ss.mm.ii., ***“la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume***



**Comune di Castano Primo**  
*Provincia di Milano*

***non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto***”;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la nota della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 5.1/090100600/N.C. del 14/06/2017, avente per oggetto “Pubbliche manifestazioni estive – Misure di security e safety”;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 6/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 70, comma 1;
- il vigente regolamento di Polizia Urbana;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;

**ORDINA**

per le motivazioni esposte in premessa, che, in occasione degli eventi musicali che avranno luogo in piazza Mazzini, nelle giornate del 23, 24 e 25 giugno 2022:

- 1) è fatto divieto assoluto di vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e in lattine agli esercizi ubicati in piazza Mazzini – corso S. Rocco – corso Martiri Patrioti e nelle zone limitrofe nel raggio di 100 metri, a partire dalle ore 18:30 e fino alle ore 00:30;**
- 2) è fatto obbligo di mescolare bevande di qualsiasi genere in bicchieri di plastica o carta a perdere agli esercizi ubicati in piazza Mazzini – corso S. Rocco – corso Martiri Patrioti e nelle zone limitrofe nel raggio di 100 metri, a partire dalle ore 18:30 e fino alle ore 00:30;**
- 3) le prescrizioni sopra elencate non operano nel caso in cui la vendita/somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei pubblici esercizi;**
- 4) è fatto divieto assoluto di vendere per asporto e somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume agli esercizi ubicati in piazza Mazzini – corso S. Rocco – corso Martiri Patrioti e nelle zone limitrofe nel raggio di 100 metri, a partire dalle ore 18:30 e fino alle ore 00:30;**
- 5) È ugualmente vietato a chiunque introdurre nell'area della manifestazione bevande in contenitori di vetro e in lattine, nonché bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, sia con l'intento di distribuirle al pubblico, anche a titolo gratuito, a partire dalle ore 18:30 e fino alle ore 00:30.**

**ORDINA** altresì

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**



**Comune di Castano Primo**  
*Provincia di Milano*

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7bis.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis.1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Comunale, nonché sul sito internet istituzionale.

Castano Primo, 10/06/2022

**IL SINDACO**  
Pignatiello Giuseppe / Infocert Spa